



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 289

Ordinanza n. 289/T.V.

Chieti li 27.07.2023

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Garibaldi Service, acquisita al prot. n. 53447 del 20.07.2023, con cui si chiede di interdire la sosta in Via S. Michele, per i giorni 31 luglio e 1° agosto prossimi, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco presso il civico n. 28;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti autocarri, di massa a pieno carico di q.li 35:

- autocarro Iveco 35 tg. BH 998 AJ, delle dimensioni di m. 6,93 x 2,00;
- autocarro Iveco 35 tg. FC 950 YV, delle dimensioni di m. 6,91 x 2,20;

Considerato, inoltre, che i suddetti veicoli dovranno posizionarsi nell'area antistante il civico n. 28, nel secondo tratto della strada, dopo l'intersezione con Via S. Maddalena, inibendo la circolazione veicolare nel tratto viario interessato dai lavori, che ricade nella Z.T.L. "C", a senso unico di marcia veicolare e di ridotte dimensioni di carreggiata;

Considerato, altresì, che nel primo tratto di S. Michele, dall'intersezione con Via Santa Maddalena all'intersezione con Piazza Matteotti, attualmente esiste una situazione critica:

- detto tratto viario risulta chiuso al traffico in virtù di Ordinanza n. 242/T.V. del 07.07.2022 e successive Ordinanze di proroga, a causa dei lavori di ristrutturazione di un edificio;
- che sono presenti complessivamente n. 2 occupazioni di suolo pubblico, che sono state contattate le relative Ditte, che hanno dato l'assenso a consentire il passaggio dei veicoli utilizzati per il trasloco, spostando temporaneamente i propri veicoli autorizzati;
- che, in prossimità dell'intersezione con Via S. Maddalena, c'è un'impalcatura a sbalzo, dove possono accedere i veicoli di altezza non superiore a m. 3,50;

Verificate le dimensioni dei veicoli che saranno utilizzati per il trasloco;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare nel secondo tratto viario, che sarà occupato per il trasloco, dall'intersezione con Via S. Maddalena fino alla gradinata che conduce in Via N. da Guardiagrele;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i veicoli utilizzati per il trasloco al transito in Via S. Michele, dall'intersezione con Piazza Matteotti, in deroga alla suddetta Ordinanza di chiusura, in entrata e in uscita, con le opportune prescrizioni;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Via S. Michele, dall'intersezione con Via S. Maddalena fino alla gradinata che conduce in Via N. da Guardiagrele:
 - per il giorno 31 luglio 2023, dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
 - per il giorno 1° agosto 2023, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
2. la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via S. Maddalena, all'intersezione con Via S. Michele, per i veicoli provenienti da Via De Attiliis, per i giorni 31 luglio e 1° agosto 2023, durante ogni passaggio dei veicoli utilizzati per il trasloco in modo contrario al senso di marcia veicolare da Piazza Matteotti, con l'ausilio di un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403) fornito dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Si autorizzano i seguenti veicoli al transito in Via S. Michele, che rientra nella Z.T.L. "C", anche in deroga all'Ordinanza n. 242/T.V. del 07.07.2022 e successive Ordinanze di proroga, per il giorno 31 luglio 2023, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, e per il giorno 1° agosto 2023, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Essi potranno accedere da Piazza Matteotti, in modo contrario al senso di marcia veicolare, con l'ausilio di un moviere, come stabilito nel presente provvedimento, e fuoriuscire lungo il percorso inverso:

- autocarro Iveco 35 tg. BH 998 AJ
- autocarro Iveco 35 tg. FC 950 YV

La Ditta incaricata dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, e per la chiusura della strada, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché alla successiva rimozione della stessa, anche in caso di ultimazione anticipata dei lavori. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà comunque essere garantito l'eventuale transito di veicoli di emergenza e dei veicoli dei residenti in particolari situazioni di necessità, spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta, durante l'esecuzione dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, di qualsiasi tipo esso sia, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere lasciata libera una sezione di carreggiata della larghezza di almeno m. 1, opportunamente recintata, per il transito pedonale in condizioni di sicurezza;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni